

Contributo in conto interessi diretto ad agevolare gli iscritti nell'ambito professionale e familiare per la sottoscrizione di finanziamenti e mutui
(art. 56 ter del Regolamento Unitario in materia di previdenza e assistenza)
(approvato dal Consiglio di Amministrazione nella riunione del 17/03/2025)

Art. 1 - Oggetto

Al fine di sostenere gli iscritti nell'ambito professionale e familiare il Consiglio di Amministrazione ha stanziato Euro 2.000.000,00 per l'erogazione di contributi assistenziali diretti ad agevolare gli iscritti che hanno sottoscritto un finanziamento/mutuo.

Art. 2 - Modalità di calcolo del contributo assistenziale

Il contributo in conto interessi sarà pari al 100% degli interessi passivi sostenuti nel 2024, come attestati dall'istituto di credito/finanziamento, fino ad un massimo di Euro 1.000,00.

Nel caso in cui il finanziamento/mutuo sia cointestato, ai fini dell'ammissione al contributo, rileva la quota pari alla ripartizione dell'importo degli interessi passivi sostenuti e documentati nel 2024 sulla base del numero degli intestatari.

L'istanza non è accoglibile qualora l'importo complessivo degli interessi passivi sostenuto e documentato sia inferiore a Euro 200,00.

Art. 3 - Beneficiari

I destinatari dei contributi sono i Dottori Commercialisti iscritti alla Cassa nell'anno di delibera della presente iniziativa non titolari di pensione diretta della Cassa (anche pensionati in regime di totalizzazione e cumulo), ad eccezione dei pensionati di invalidità in attività.

Art. 4 - Requisiti di ammissione

4.1 - Requisiti reddituali

Al fine di poter beneficiare dei contributi i Dottori Commercialisti di cui all'art. 3 devono far parte di un nucleo familiare i cui componenti abbiano dichiarato nell'anno 2024 (produzione reddito 2023), un reddito imponibile non superiore a:

- Euro 42.250,00 per richiedente unico componente del nucleo familiare;
- Euro 54.850,00 per nucleo familiare con due componenti;
- Euro 63.350,00 per nucleo familiare con tre componenti;
- Euro 69.550,00 per nucleo familiare con quattro componenti;
- Euro 74.750,00 per nucleo familiare con cinque componenti;
- Euro 78.350,00 per nucleo familiare con sei componenti;



- Euro 80.400,00 per nucleo familiare con sette o più componenti.

Nel caso in cui nel nucleo familiare siano presenti uno o più figli portatori di handicap o malattie invalidanti il limite reddituale di cui al comma precedente è pari a:

- Euro 75.900,00 per nucleo familiare minimo (un componente ed il figlio di Dottore Commercialista portatore di handicap), maggiorato del 40% per ogni ulteriore componente e del 60% per ogni ulteriore figlio di Dottore Commercialista portatore di handicap.

Per nucleo familiare si intende quello composto dal richiedente e da tutti coloro che, anche se non legati da vincolo di parentela, risultano nel suo stato di famiglia al momento di presentazione della domanda. Nel caso in cui il richiedente sia coniugato, in assenza di separazione legale o divorzio, il coniuge si considera facente parte del nucleo familiare.

4.2 - Ulteriori requisiti

La domanda deve essere corredata dalla documentazione prevista all'art. 7.

L'erogazione del contributo è sospesa in presenza di irregolarità contributiva ai sensi del comma 5 dell'art.43 del Regolamento Unitario.

Art. 5 - Contratti di finanziamento sottoscritti da Studi Associati /STP

Qualora il finanziamento/mutuo sia sottoscritto dallo Studio Associato, ovvero dalla STP, ai fini dell'ammissione al contributo di cui all'art. 2, rileva l'importo degli interessi passivi sostenuti e documentati nel 2024 dal singolo iscritto in proporzione alla sua quota di partecipazione all'utile dello Studio Associato o della STP. L'istanza di attribuzione del contributo non può essere presentata dallo Studio Associato o dalla STP ma solo da ciascun socio iscritto alla Cassa.

Art. 6 - Termine di presentazione

La domanda **a pena di inammissibilità** deve essere presentata esclusivamente utilizzando il servizio online CSF, disponibile sul sito www.cnpadc.it, **a partire dal 4/04/2025 e fino ad esaurimento dei fondi stanziati e comunque non oltre il 2/02/2026**. È ammessa una sola domanda e non saranno ammesse domande/documentazioni presentate con modalità diverse da quelle di cui al presente articolo.

Art. 7 - Documentazione

La domanda, di cui al precedente art. 6, dovrà essere corredata, **a pena di inammissibilità**, dei seguenti documenti:

- a) autocertificazione di stato di famiglia alla data della domanda il cui modello è integrato all'interno del servizio online;
- b) copia del tesserino del codice fiscale o della tessera sanitaria di tutti i componenti il nucleo familiare del richiedente come definito al precedente art. 4.1;
- c) in caso di separazione o divorzio: copia integrale della sentenza di separazione o divorzio;

- d) copia dell'attestazione rilasciata dall'istituto di credito/finanziamento con l'indicazione dell'ammontare della quota capitale ed interessi sostenuta nel 2024 intestata al richiedente o allo Studio Associato o STP cui si partecipa (in caso di finanziamento/mutuo cointestato l'attestazione rilasciata dall'istituto di credito/finanziamento deve riportare il nome del richiedente);
- e) documento di identità in corso di validità.

Nel caso in cui nel nucleo familiare siano presenti uno o più figli portatori di handicap o malattie invalidanti, per l'applicazione dei maggiori limiti di reddito di cui all'art. 4.1 è necessario allegare anche la copia della certificazione rilasciata dalla commissione medica istituita ai sensi dell'art.1 della legge 15/10/1990 n. 295, come previsto dall'art.4 della Legge del 5 febbraio 1992, n.104.

Art. 8 – Modalità e termini di erogazione del contributo

Il contributo sarà erogato in unica soluzione tramite bonifico bancario sul c/c indicato nella domanda.

Il termine di 90gg per l'erogazione del contributo decorre:

- dal 30/6/2025 per le domande presentate entro tale data;
- dalla data di presentazione della domanda se presentata successivamente al 30/6/2025.

Art. 9 - Compagine sociale

Per l'identificazione dei soci dello Studio Associato o della STP costituite dal 1° gennaio 2024 e della relativa quota di partecipazione, si fa riferimento all'atto costitutivo.

Art. 10 - Dichiarazioni non veritiere

Qualora, in seguito al controllo svolto dalla Cassa presso le Amministrazioni certificanti, emerga la non veridicità del contenuto di una o più dichiarazioni previste nella domanda, il dichiarante è escluso dalla partecipazione, decade dai benefici previsti e, qualora li abbia già ottenuti, dovrà restituirli alla Cassa. Inoltre, colui il quale ha rilasciato una o più dichiarazioni rivelatesi non veritiere non potrà partecipare a tutti i futuri Bandi/Iniziative che la Cassa adotterà nei due anni successivi all'assunzione dell'atto di esclusione.